



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI

N. 464

DETERMINAZIONE

del 27 giugno 2024

OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIVERSI PER MESI SEI, FINO AL 31/12/2024 - PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO ALLA DITTA NUOVA BEILA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA

Il sottoscritto MARTORANO MARCO, per conto del Dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici, in forza dell'atto di assegnazione di funzioni vicarie dirigenziali temporanee, di cui al prot. n. 25951 del 12/06/2024;

Premesso che:

- con Determinazione n. 142/2023, a seguito di trattativa diretta sul portale AcquistinretePA – MEPA, è stato affidato alla ditta NUOVO BEILA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE il “*Servizio annuale di pulizia uffici e servizi comunali dal 01/04/2023 al 31/03/2024*”;
- con Determinazione n. 195/2024 è stata predisposta la proroga, ora in scadenza, alla ditta sopra menzionata;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 92 del 24/05/2024 è stato approvato il progetto per il servizio triennale di pulizia uffici ed edifici comunali per il periodo fine 2024 / fine 2027 ed è in corso la procedura di gara per il nuovo appalto;
- con Determinazione a contrattare n. 406 del 11/06/2024 è stata manifestata la volontà di procedere all'affidamento del “*Servizio triennale di pulizia uffici ed edifici comunali*”, come da progetto approvato con la Delibera di Giunta Comunale sopra menzionata;
- si rende ora pertanto necessario provvedere ad una nuova proroga tecnica alla ditta NUOVO BEILA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE per ulteriori mesi sei, al fine di garantire la continuità della gestione del servizio di pulizia in oggetto nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara;

Considerato che:

- la proroga ha solo come effetto il differimento del termine finale del rapporto contrattuale;
- si prevede l'obbligo della ditta di continuare il servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente;

Vista la Deliberazione n. 34/2011 e i pareri AG n. 33/2013 del 16/05/2013 e AG n. 38/2013

del 24/07/2013 con le quali l'ANAC ha affermato che la proroga (c.d. proroga tecnica) è consentita in considerazione delle necessità di evitare il blocco dell'azione amministrativa ancorandola al principio di continuità della medesima azione, nei soli limitati occasionali casi in cui vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di altro contraente;

Preso atto che:

- con prot. n. 27117 del 20/06/2024 si è provveduto a inviare formale richiesta alla ditta NUOVO BEILA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE per la disponibilità al rinnovo del rapporto contrattuale per ulteriori sei mesi, tempo necessario ad individuare il nuovo contraente;
- con prot. n. 27167 del 21/06/2024 è stata ricevuta dalla ditta sopra menzionata lettera di accettazione della proroga;

Accertato che in relazione al disposto di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009, per l'avvio della procedura in oggetto, è stata verificata la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che la spesa trova copertura ai capitoli n. 11/2, n. 149/3, n. 152/2, n. 151/1, n. 1720/5, n. 920/7, n. 994/4, n. 371/4, n. 621/0, n. 646/1, n. 890/10, n. 911/0, n. 470/5, n. 902/5, n. 904/4 e n. 926/3 del bilancio 2024/2026 – esercizio 2024;

Visto l'art. 192 del D.lgs. 267/2000 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, che:

- a) con il presente affidamento si intende provvedere alla proroga tecnica del contratto per la gestione del servizio di pulizia uffici e servizi diversi per mesi sei, e pertanto fino al 31/12/2024;
- b) il contratto avrà per oggetto il servizio di cui al precedente punto e sarà perfezionato mediante lettera commerciale, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016;
- c) il contraente era stato scelto mediante affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. A) del D. L. 76/2020, convertito in L. 120/2020 e s.m.i. e, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 si prevede l'obbligo della ditta di proseguire il servizio, nel periodo strettamente necessario ad individuare il nuovo contraente, alle stesse condizioni in essere;

Richiamato l'art. 37 del D.lgs. 33/2013 relativo agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture;

Richiamato l'art. 5 del D.lgs. 118/2011 il quale prevede che ogni atto gestionale generi una transazione elementare cui deve essere attribuita una codifica idonea a tracciare le operazioni contabili e a movimentare il piano dei conti integrato e che, in assenza di detta codifica completa che ne permetta l'identificazione, non è possibile procedere all'impegno delle spese;

Richiamata altresì la legge 136/2010 e s.m.i.;

Ritenuto di procedere alla proroga tecnica del contratto per la gestione del servizio di pulizia

degli uffici e servizi comunali diversi per mesi sei, fino al 31/12/2024, alla NUOVO BEILA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale a Mondovì (CN), in Via Conti di Sambuy n. 20, al prezzo di € 53.991,69, oltre IVA al 22%;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 adottata in data 29/09/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 adottata in data 22/12/2023 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024/2026, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 10/02/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 30/03/2024 di approvazione del PIAO per il triennio 2024/2026;

Visti gli artt. 31, 55 e segg. del regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 183 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000, da parte del competente responsabile del servizio;

D E T E R M I N A

1. **Di procedere**, per i motivi indicati in premessa, alla proroga tecnica del contratto per la gestione del servizio di pulizia degli uffici e servizi comunali diversi per il periodo di mesi sei, fino al 31/12/2024, alle medesime condizioni contrattuali in essere, alla ditta NUOVO BEILA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale a Mondovì (CN), in Via Conti di Sambuy n. 20, a fronte di un corrispettivo di € 53.991,69 oltre IVA al 22%, per complessivi € 65.869,86;
2. **Di integrare** gli impegni assunti con D.D. n. 195/2024 per l'importo complessivo di € 65.869,86 ai capitoli di seguito specificati del bilancio 2024/2026 – esercizio 2024 attribuendo alla transazione elementare definita dall'allegato n. 7 del D.lgs. 118/2011 la seguente codifica (codice livello V) del Piano dei conti Finanziario: **U.1.03.02.13.002** “Servizi di pulizia e lavanderia”:

Dipartimento/servizio	capitolo	importo €
Organi istituzionali	11/2	6.467,64
Finanziario	149/3	5.798,58
Sportello	152/2	6.913,68
Segreteria	151/1	3.122,28
Manifestazioni	1720/5	2.930,52
Cultura	920/7	3.846,32
Urbanistica	994/4	4.945,26
Lavori pubblici	371/4	6.593,70
Polizia Municipale	621/0	9.092,38
Protezione Civile	646/1	2.179,08
Biblioteca	890/10	6.711,42
Centro rete	911/0	3.355,72
Patrimonio (compresa sala conferenze)	470/5	2.313,28
Museo della Stampa	902/5	200,00

Ex Palazzo di Città	904/4	700,00
Ex Chiesa di S. Stefano e altri edifici	926/3	700,00
Totale		65.869,86

3. **Di dare attuazione** all'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), il quale stabilisce che le Pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, dando atto che il creditore dell'imposta è l'Erario, cui occorrerà versarla, previa trattenuta all'impresa affidataria, con le modalità definite dal Decreto 23 gennaio 2015, attuativo delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (*split payment*);
4. **Di dare altresì** atto che:
- ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 167, la presente costituisce determinazione a contrattare nei termini riportati in premessa;
 - ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016, le procedure di verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario sono in corso;
 - il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) è il seguente: **9701688634**;
 - l'affidatario, con il presente affidamento, si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010;
 - l'intervento in oggetto dovrà essere eseguito per mesi sei, fino al 31/12/2024;
 - il compenso verrà liquidato al termine dell'esecuzione dell'intervento in oggetto, entro 30 gg dalla data di ricevimento della fattura;
 - a norma dell'art. 183 c. 1 del D.lgs. 267/2000, nel testo modificato dall'art. 74, c. 1, n. 28), lett. a), del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, c. 1, lett. aa), del D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, con l'adozione della presente determinazione si perfeziona l'obbligazione del Comune in quanto si è provveduto a:
 - a) determinare la somma da pagare
 - b) determinare il soggetto creditore
 - c) indicare la ragione e la relativa scadenza
 - d) costituire il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria;
 - ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e dell'art. 183, c. 8, del D.lgs. 267/2000 si è provveduto ad accertare che il programma dei pagamenti conseguenti la presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
 - in relazione alla conclusione del contratto conseguente la presente determinazione non esistono cause di incompatibilità né sono stati rappresentati obblighi di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 16/01/2014 e s.m.i.;
 - in contraente dovrà impegnarsi a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì;
 - il presente provvedimento è soggetto agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza relativi alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture di cui all'art. 37 del D.lgs. 33/2013 e le relative informazioni saranno pubblicate nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti" del sito internet istituzionale;
5. **Di dare atto** che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura

finanziaria.

DLP/FM/GT

Mondovì, li 27 giugno 2024

PER IL DIRIGENTE
MARTORANO MARCO *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa